



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-388/18 del 29 luglio 2019, ECLI:EU:C:2019:642	Finanzamt A contro B	X	rinvio pregiudiziale	DE	Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania)	senza conclusioni		Interpretazione autonoma ed uniforme di una disposizione del diritto dell'Unione: rilevanza non solo dei termini utilizzati dal legislatore ma anche del contesto e dello scopo perseguito dalla norma.	Regime speciale per le piccole attività, regime dei beni usati, autonomia delle nozioni dei due regimi, volume di affari.

Classificazione

-Imposte indirette,
-Iva

Questione pregiudiziale

Se, nei casi di applicabilità del regime del margine ai sensi degli articoli 311 e seguenti della direttiva Iva, ai fini del volume d'affari rilevante per la tassazione occorra fare riferimento, conformemente al successivo art. 315, alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto e il prezzo di acquisto (margine).

Dispositivo

L'articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'Iva, deve essere interpretato nel senso che il volume d'affari, cui far riferimento per l'applicabilità del regime speciale delle piccole imprese a un soggetto passivo rientrante – anche - nel regime speciale del margine dei beni usati, è calcolato tenendo conto di tutti gli importi al netto dell'iva incassati o da incassare da parte del soggetto passivo, indipendentemente dalle modalità secondo le quali tali importi saranno assoggettati ad imposizione in concreto.

Nota redazionale

La società B svolgeva una doppia attività, in relazione alla quale trovavano applicazione simultaneamente due regimi speciali iva, ossia quello relativo alle piccole attività e quello dei beni di occasione (regime del margine). Al fine di calcolare la soglia di accesso al regime delle piccole imprese (art. 288 della direttiva), l'operatore economico chiedeva che il volume di affari della seconda attività, relativo alla rivendita di beni di occasione, incidesse nel calcolo, considerando soltanto il margine netto delle operazioni attive (art. 315) e non l'intero prezzo lordo di vendita.

Questa richiesta veniva argomentata sulla base del richiamo normativo, contenuto nell'art. 288 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui le cessioni di beni, ai fini del calcolo del volume di affari, sono quelle "...soggette ad imposizione". Tale richiamo, secondo il contribuente, andava inteso in modo integrale. Pertanto, non era limitato alla individuazione della categoria di operazioni (soggette, non soggette o esenti), ma andava esteso anche alle sottostanti e specifiche regole di calcolo della base imponibile del regime dei beni usati (costituita dal margine netto).

La CGUE non ha accolto la tesi del contribuente, ritenendo che la formulazione letterale dell'art. 288 della Direttiva IVA fissa in modo chiaro e inequivocabile il criterio di calcolo del volume di affari. L'inciso normativo "purché siano soggette ad imposizione" concerne la sola qualità delle operazioni e non si spinge fino al punto da richiamare le specifiche regole di determinazione della base imponibile. Anche il dato sistematico fa concludere nello stesso senso, visto che gli elementi e le nozioni di un regime (quello del margine) non possono essere utilizzati in un altro regime (quello per le piccole attività) (punto 38).

Poi c'è un ulteriore argomento, di tipo cronologico che rileva a sostegno della soluzione prospettata dalla Corte nella sentenza in esame: il regime per le piccole attività è entrato in vigore prima del regime del margine. Pertanto, non è neanche ipotizzabile che il legislatore abbia potuto tener conto dello speciale criterio di determinazione della base imponibile, proprio del regime del margine (punto 40).

Infine c'è anche un aspetto di carattere pratico, quasi un paradosso, che la Corte non omette di sottolineare: se per calcolare la soglia di accesso al regime per le piccole attività fosse stato necessario considerare, per i beni usati, soltanto il margine realizzato, anche le aziende di grandi dimensioni, ma con margini di profitto deboli, avrebbero potuto avere diritto ad applicarlo, ottenendo in tal modo un vantaggio competitivo ingiustificato (punto 43), ossia tale da risultare in conflitto con la ratio del regime a vantaggio delle piccole imprese.

Questi passaggi argomentativi riflettono il costante criterio utilizzato dalla Corte per interpretare una disposizione del diritto dell'Unione, secondo cui occorre considerare non solo i termini utilizzati dalla norma, ma anche il contesto nel quale essa opera e lo scopo che si prefigge la normativa in cui essa è inserita. Nel caso specifico, la Corte sottolinea proprio che il contesto richiede l'autonomia e non la interdipendenza tra gli elementi e le nozioni dei due regimi speciali in questione (punto 38).